

### **Domanda\_35**

Con riferimento alle prescrizioni del punto elenco 2 del par.2 dell'art.1 ter, si richiede di confermare che, come da disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale, è consentito proporre soluzioni informatiche a riuso da parte di altre PPAA.

### **Risposta\_35**

Come da disposizioni del CAD, potrebbe essere consentito proporre soluzioni informatiche a riuso da parte di altre Amministrazioni.

E' doveroso pero, formulare alcune precisazioni in merito:

L'appaltatore deve garantire, come precisato a pag. 9 del C.S.A. che "..... alla scadenza del rapporto contrattuale la proprietà della soluzione applicativa offerta, sarà ceduta alla stazione appaltante unitamente al codice sorgente (compresi moduli aggiunti e le modifiche implementate), la documentazione aggiornata e tutti i diritti dell'applicativo secondo tempi e modalità di seguito specificate ....." anche gli archivi elettronici relativi ai documenti conservati in maniera sostitutiva (pacchetti di archiviazione) verranno consegnati alla S.A. (punto 4 art. 1 ter del C.S.A.) e migrati con le modalità tali da assicurare agli stessi validità legale secondo quanto previsto dal DPCM del 13.11.2014 e/o eventuali aggiornamenti normativi. Gli obblighi di conservazione dovuti dal Fornitore cesseranno all'atto del riscontro positivo del definitivo processo di migrazione. Come previsto a pag. 13, punto 4 dell'art. 1 ter C.S.A. l'Amministrazione si riserva la facoltà di riscattare parte dell'infrastruttura tecnologica, acquisendone il diritto di proprietà, non escludendo alcuna componente, ivi compresa quelle relative alla conservazione sostitutiva a norma.

L'appaltatore in effetti, a prescindere dalla soluzione informatica proposta, deve garantire il rispetto di quanto previsto e prescritto dagli artt. 1 e 1 ter del C.S.A. nonché dal punto 2 del Disciplinare di Gara (pag. 5 - prestazioni oggetto dell'appalto).

### **Domanda n. 36**

Si chiede di confermare che, ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, la mandante di un RTI verticale possa dimostrare di "avere eseguito la medesima prestazione a quella per la quale partecipa per una durata non inferiore a 2 anni continuativi, in almeno tre comuni" tramite contratto di subappalto, per le attività che intende svolgere nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Impresa. Si precisa che le prestazioni in subappalto sono state svolte nell'ambito di una gara d'appalto per l'affidamento del procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada.

### **Risposta n. 36**

Nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, è consentito, per ragioni di speditezza del procedimento, il ricorso alle autocertificazioni, ex art. 42 comma 4 e 74 comma 7 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii., laddove richiamano le dichiarazioni sostitutive, e l'art. 18 L. n. 241 del 1990. Mentre nella fase successiva di verifica del possesso dei requisiti è, invece, necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria proveniente da enti pubblici (attestazioni/certificazioni di regolare esecuzione del servizio).

Pertanto, il contratto di subappalto - in fase di comprova del requisito di cui all'art. 8.3 lett. a) del disciplinare di gara - non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del suddetto requisito, occorrendo l'attestazione/certificazione rilasciato dall'Ente di buon esito e regolare esecuzione della prestazione svolta.

In caso di impossibilità della concorrente a produrre la suddetta documentazione potrà autocertificare il requisito, fermo restando le verifiche d'ufficio della stazione appaltante.

**Domanda n. 37**

Al punto 8.3 lettera a) del disciplinare di gara è richiesto come requisito di capacità tecnico organizzativa: "Esecuzione, nel quinquennio 2010-2014, delle medesime prestazioni richieste nel C.S.A., per una durata non inferiore a 2 anni continuativi, in almeno tre comuni, di cui almeno uno con un numero di sanzioni relative a violazioni accertate a carico di cittadini pari o superiori a 200.000 (duecentomila) all'anno". Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione in RTI, l'impresa mandante, che intende svolgere l'attività di notifica delle contravvenzioni al CDS effettuata a mezzo messo notificatore, non debba avere i requisiti richiesti dal punto 8.3 del disciplinare di gara sopra citato.

**Risposta n. 37**

L'impresa mandante, in caso di RTI di tipo verticale, che intende svolgere l'attività di notifica delle contravvenzioni al C.d.S., deve possedere il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 8.3 lett. a) del disciplinare di gara per la medesima prestazione (attività di notifica) per la quale partecipa.

**Domanda n. 38**

Con riferimento alla gara d'appalto, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 54 comma 2 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del "servizio di gestione del procedimento delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali, elevate dalla Polizia Locale e dalla A.N.M. e di competenza della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative", C.I.G.: 6240692DF1, la scrivente, vista la complessità del progetto ed il fatto che il periodo di predisposizione dell'offerta coincide con la chiusura estiva di molte aziende fornitrici, nell'interesse esclusivo di codesta Spettabile Amministrazione in indirizzo, al fine di consentire la massima partecipazione e la formulazione della migliore offerta, chiede una proroga di almeno 20 (venti) giorni sul termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

**Risposta n. 38**

Non è possibile prorogare il termine fissato in quanto tale evenienza comporta lo slittamento e quindi la non coincidenza delle azioni già programmate dalla Amministrazione (Stazione Appaltante).